



## **OSSERVAZIONI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE RELATIVE AL DOCUMENTO “ECOSCHEMI – ELEMENTI DI LAVORO” PRESENTATO DAL MIPAAF NELLA RIUNIONE DEL 5 AGOSTO 2021.**

### **Considerazioni generali**

1. Oltre alle BCAA e CGO di Condizionalità, quale *baseline* per gli Ecoschemi, deve essere inserito anche il riferimento ai Requisiti Minimi pertinenti (da definirsi e relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali), ai sensi dell'art. 28 del Regolamento legale consolidato di luglio 2021. Si ricorda che l'RM benessere costituisce novità della presente programmazione 2023-2027.
2. Ai sensi di quanto definito dall'art. 28 della proposta di Regolamento luglio 2021 (PdR) un Ecoschema deve correlarsi agli **Obiettivi Specifici (OS) 4** – Cambiamento climatico, **5** – Tutela acqua, suolo, aria, **6** – Biodiversità e servizi ecosistemici e **9** – Benessere animale. Come definito dalla bozza delle Linee Guida per la redazione del Piano Strategico della PAC in SFC, nonché dai consideranda 56, 57 e 58 della PdR luglio 2021, in linea generale, ogni OS deve essere correlato in via lineare con le pertinenti **Esigenze dell'Obiettivo Generale 2** (vedasi Q&A 20.7.2021 punto F3), cui ci si deve riferire per l'elaborazione degli Ecoschemi e per la definizione dei pertinenti **indicatori di Output** e di **Risultato**.
3. Ai sensi del PdR di luglio 2021, ogni Ecoschema deve coprire almeno 2 aree di azione tra quelle elencate all'art. 28, comma 4, che danno agli Stati Membri la flessibilità di definire gli obiettivi degli Ecoschemi stessi;
4. Per tutti gli Ecoschemi proposti, vanno precisate le condizioni di ammissibilità (n. minimo capi, % di adesione, SAU minima, ...). Se del caso, per circoscrivere l'azione delle proposte, vanno stabilite le condizioni aggiuntive da giustificare nel Piano Strategico.

### **Ecoschema 1: PAGAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL FARMACO**

**Razionale:** ai sensi della proposta di Regolamento legale consolidato di luglio 2021 ogni Ecoschema deve coprire almeno 2 aree di azione tra quelle elencate all'art. 28, comma 4, che danno agli Stati Membri la flessibilità di definire gli obiettivi degli Ecoschemi stessi. Ne deriva che l'esclusivo riferimento alla sola diminuzione degli antimicrobici debba essere affiancata ad almeno un'ulteriore area di azione (art. 28, c. 4 del PdR).

**PROPOSTA DA VALUTARE:** tra gli ambiti di intervento che possono essere affiancati, e che vengono controllati in Classyfarm dal veterinario aziendale, potrebbe essere presa in considerazione la verifica della pulizia frequente della pavimentazione dell'allevamento dalle deiezioni prodotte, che sicuramente contribuisce alla riduzione di emissioni di ammoniaca, riducendo l'effetto climalterante del particolato secondario a sua volta prodotto. Tale condizione potrebbe anch'essa essere verificata dal veterinario aziendale tramite la presenza di dispositivi robotizzati di pulizia dei grigliati e/o frequente rimozione delle deiezioni palabili tramite raschiatori. La verifica potrebbe essere effettuata contestualmente in sede di controlli Condizionalità e verifica RM benessere.



**Target:** vanno classificate e giustificate dal punto di vista ambientale/benessere le specie che potenzialmente avranno accesso all'Ecoschema 1, in coerenza con l'analisi SWOT nazionale e la prioritizzazione delle Esigenze, poiché non si riscontra il target "bovini da latte" e il Policy Brief n. 9 presenta un esclusivo richiamo al Classyfarm riferendosi in via generica "agli allevamenti".

**Peso potenziale su budget Ecoschemi:** attenzione che il calcolo del peso potenziale, se riferito in via esclusiva ad una specifica categoria di bestiame [rif: bovini da latte (vitelli inclusi)] - sempre se giustificato (vedasi Q&A 20.7.2021), al punto F12 dove si sostiene che un pagamento ai sensi dell'Art. 28 (6) a non può essere correlato ad un tipo specifico di produzione - motiverebbe il calcolo dell'importo dell'Ecoschema in termini di maggiori costi e minori redditi, in riferimento ad una baseline che, però nella slide non viene descritta nella proposta (vedasi Q&A 20.7.2021 punto C2, ultimo paragrafo + D4 + D12 + F3, seconda parte).

Vedasi in merito, l'Osservazione al paragrafo precedente.

**Varianti:**

- includere caprini;
- escludere premio al pascolo per demarcazione con successive proposte Ecoschema n. 5.

## **Ecoschema 2: PREMIO PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA**

**Razionale:** gli impegni proposti, che vanno a fornire un sostegno ulteriore rispetto al PSR per il biologico, non sono nettamente individuabili, in quanto, alla luce del testo dell'art. 28 del PdR luglio 2021, gli impegni degli Ecoschemi e degli impegni agro-climatico-ambientali del PSR devono essere chiaramente distinti e demarcati in funzione alla propria natura, e non possono pagare gli stessi impegni (v. Q&A 20.7.2021 Sezione E).

**PROPOSTA DA VALUTARE** il possibile riconoscimento nell'Ecoschema 2 della **spesa per la certificazione** al metodo bio (v. Q&A 20.7.2021, punto D3), qualora si opti per un pagamento compensativo basato sull'art. 28(6)b, in quanto nettamente demarcata e verificabile da Ente terzo.

**Legame con Esigenze:** da verificare pertinenza E 1.10 ed E 3.9, non ricadenti nell'OG2.

Vanno inoltre identificate, ai sensi della PdR di luglio 2021, le almeno 2 aree di azione tra quelle elencate all'art. 28, comma 4.

**Elementi di Condizionalità:** manca il riferimento, tra gli elementi di Condizionalità, al **CGO 1** "Direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque", **CGO 2** "Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola", **CGO 12** "Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE", **CGO 13** "Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria per conseguire l'uso sostenibile dei pesticidi" ed alla **BCAA 4** "Realizzazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua", in quanto riportano elementi di impegno riferibili ai prodotti fitosanitari.



**Strumenti di controllo:** a livello generale, va richiesta la condizione che **tutta l'UTE sia biologica**. Diversamente, non è possibile, nemmeno tramite controllo SIB, applicare criteri di semplificazione amministrativa in termini di verifica degli impegni e controllo da remoto.

**Target:** escludere prati permanenti e pascoli per demarcazione con altri possibili Ecoschemi tematici, già proposti anche per l'arco alpino.

**Varianti:**

- non è giustificabile dal punto di vista della baseline ambientale un premio aggiuntivo per SAU in Natura 2000 (l'impiego dei fitofarmaci è spesso di per sé limitato dalle MdC);
- non è giustificato nemmeno in ZVN (i 170 kg Norg/ha/anno che costituiscono limite per normativa nitrati in ZVN sono il massimale unitariamente distribuibile per ettaro/anno da un'azienda BIO dedita all'allevamento o pascolamento del bestiame);
- per difficoltà di demarcazione, si chiede di escludere il pagamento per il mantenimento/conversione sostitutivo del PSR, se non chiaramente identificato negli impegni dell'agricoltore;
- chiarire la possibilità di complementarità con il pagamento/UBA per allevamenti BIO soggetti a Ecoschema 1

### **Ecoschema 3: PREMIO PER LA PRODUZIONE INTEGRATA**

**Razionale:** chiarire che si tratta di impegni esclusivi per la **sola parte fitosanitaria**, che escludono pertanto l'applicazione dei requisiti SNQPI relativi agli impegni agronomici e di fertilizzazione NPK. Chiarire se gli impegni dell'agricoltore sono riferiti ad un'adesione per l'intera SAU aziendale (in caso contrario, è evidente la difficoltà di applicare controlli semplificati).

**Legame con Esigenze:** da verificare pertinenza con E 3.13 non riferita all'Obiettivo Generale 2

**Elementi di Condizionalità:** manca il riferimento, tra gli elementi di Condizionalità, ai **CGO 1** "Direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque", **CGO 2** "Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola", **CGO 12** "Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE", **CGO 13** "Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria per conseguire l'uso sostenibile dei pesticidi" ed alla **BCAA 4** "Realizzazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua", in quanto riportano elementi di impegno riferibili ai prodotti fitosanitari.

**Varianti:**

- non è giustificabile dal punto di vista della baseline ambientale un premio aggiuntivo per SAU in Natura 2000 (l'impiego dei fitofarmaci è spesso di per sé limitato dalle MdC);



- non è giustificato nemmeno in ZVN (i 170 kg Norg/ha/anno che costituiscono limite per normativa nitrati in ZVN sono il massimale unitariamente distribuibile per ettaro/anno da un'azienda BIO dedita all'allevamento o pascolamento del bestiame);

**PROPOSTA DA VALUTARE** il possibile riconoscimento nell'Ecoschema 3 della **spesa per la certificazione** al metodo SNQPI (v. Q&A 20.7.2021, punto D3), qualora si opti per un pagamento compensativo basato sull'art. 28(6)b, in quanto nettamente demarcata e verificabile da Ente terzo.

**PROPOSTA DI UN ECOSHEMA 3 BIS** *“Riduzione del valore dell'indicatore di rischio armonizzato”*: viene proposta l'applicazione della metodologia europea di calcolo del rischio armonizzato (*Direttiva UE 782/2019 – Decreto Interministeriale 7 novembre 2019* - indicatore HRI1) per valutare la riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze con ponderazione del pericolo pari a 16 (gruppo 3) e 64 (gruppo 4) (da realizzare con l'impiego di sostanze sostitutive e/o tecniche colturali appropriate)

Titolo Proposta: *“Impegni aziendali di riduzione dell'indicatore di rischio armonizzato HRI1 (Decreto Interministeriale 7 novembre 2019)”*.

**Razionale**: l'indicatore di rischio armonizzato HRI1 è calcolato moltiplicando le quantità annuali di sostanze attive, immesse sul mercato dallo Stato membro, per il fattore di ponderazione del pericolo stabilito per ciascun gruppo che le categorizza (tabella 1 della Direttiva UE 782/2019). Con l'intento di favorire nell'agricoltore la consapevolezza del diverso pericolo dei principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari autorizzati al commercio dal Ministero della Salute, si propone di utilizzare tale indicatore a scala aziendale: l'agricoltore verrà così incentivato a scegliere fra le categorie di sostanze meno pericolose, a parità di efficacia nel combattere le fitopatie.

Sulla base di questa premessa, si propone pertanto la **riduzione/sostituzione dell'impiego delle sostanze classificate nel gruppo 3 e 4** (*Decreto Interministeriale 7 novembre 2019* - tabella 1), di almeno una dose/ettaro/anno rispetto alle indicazioni di etichetta, o mediante trattamenti localizzati sulla fila, anziché a pieno campo, per le principali colture cerealicole ed arboree (frutteti, oliveti e vigneti).

La valutazione della riduzione verrà effettuata facendo riferimento al valore medio dell'indicatore HRI1 degli anni 2020 - 2021.

**Controllo**: Registro trattamenti informatizzato, obbligatorio dal 2023, su cui calcolare l'indicatore HRI1.

La presente proposta di Ecoschema risponde al raggiungimento degli obiettivi ambientali attraverso gli specifici già previsti Indicatori di Output e Risultato

**Obiettivo Specifico**: 5 *“Promuovere lo sviluppo sostenibile e una gestione efficiente delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza chimica”*

**Legame con Esigenze**: E 2.1 E2.12

**Indicatori di Risultato**: **R.22a<sup>PR</sup>** *“Uso sostenibile e riduzione d'uso dei pesticidi”*



**Indicatori di Output: O.6b** - Numero di unità (ettari o UBA) per i regimi ecologici

#### **Ecoschema 4: PREMIO INERBIMENTO COLTURE PERMANENTI**

**Razionale:** si chiede di rettificare il testo proposto come segue.

“Impegno ad assicurare la copertura erbacea, naturale o artificiale, degli interfilari o dell’intera superficie a colture permanenti specializzate (vigneti, oliveti, frutteti, **superfici a imboscamento compensativo ex 2080/92 e similari**). Il periodo di inerbimento è di almeno ~~180~~ **120** giorni l’anno (di cui ~~90~~ **60** gg sono già BCAA7), anche non continuativi nel periodo settembre-~~giugno~~ **maggio**.”

MOTIVAZIONI:

- nella slide trasmessa risulta errato il riferimento di 90 gg perché nella versione più recente e concordata della BCAA7 di Condizionalità rafforzata sono previsti 60 gg di copertura.
- Si reputa che il periodo proposto di 180 sia eccessivamente prolungato per garantire una corretta gestione agronomica. Si propone eventualmente di passare a 120 giorni, lasciando spazio ad eventuali iniziative nello sviluppo rurale per completare l’intervallo temporale.
- Si propone di comprendere tra le superfici ammissibili. Le superfici a imboscamento realizzate con le passate programmazioni, a partire dal Reg. 1257/99 costituiscono superficie ammissibile all’Ecoschema proposto.

**Elementi di Condizionalità:** relativamente al riferimento della BCAA 7 della Condizionalità rafforzata, va stralciato il riferimento a “zone più sensibili” perché ricavato da una versione datata del documento sulla Condizionalità rafforzata; l’Allegato alla PdR di luglio 2021 prevede per la BCAA7 la “Copertura minima del suolo per evitare il suolo nudo nei periodi più sensibili”.

Va fatto riferimento non al numero di giorni nell’anno ma in termini di percentuale (%) della SAU interessata.

**Target:** valutare l’inserimento aggiornato del valore delle superfici ad imboscamento, sopra proposte.

**Varianti:** non si concorda con le proposte inserite tra le varianti. Si chiede lo stralcio di entrambe perché ambientalmente non compatibili con la proposta.

#### **PROPOSTA DI ECOSHEMA 4 BIS:**

Titolo: premio set-aside su colture seminative

Impegno: incremento della % di set-aside (terreno a riposo) in % > 4% (e < 8%) della SAU aziendale annualmente dichiarata. Potrebbe essere previsto anche un impegno mediante un Ecoschema pluriennale ripetuto sulla stessa superficie con la semplificazione amministrativa anche degli oneri del soggetto richiedente, proponendo che le superfici anche spontaneamente inerbite, siano mantenute sfalciate post fioritura della vegetazione naturale spontanea o seminata, al fine di assicurare l’attività dei pronubi (vedasi Q&A 20.7.2021 punto A7 e B2).

Superficie ammissibile: SAU SEMINATIVI



**Strumenti di controllo:** lo stesso previsto per Ecoschema 4 (colture permanenti) e correlata verifica sul Fascicolo aziendale informatizzato e dichiarazioni annuali colture del beneficiario richiedente

### **Ecoschema 5: PREMIO GESTIONE SOSTENIBILE PASCOLI E PRATI PERMANENTI IN AREE PROTETTE**

**Razionale:** si chiede di rettificare il testo proposto come segue, con l'eliminazione dal titolo dell'Ecoschema 5 del riferimento alle aree protette.

### **PREMIO GESTIONE SOSTENIBILE PASCOLI E PRATI PERMANENTI IN AREE PROTETTE**

Analogamente, nei contenuti della descrizione, eliminare il riferimento a "... Aree protette EUAP (nazionali e regionali). I PGPA sono redatti in conformità alle Linee guida redatti dall'Ente gestore l'Area protetta interessata dal piano".

Si chiede di precisare se si tratta di adesione Adozione in percentuale sulla SAU.

Chiarire il concetto di zootecnia di precisione anche in relazione all'Ecoschema 1

**Elementi di Condizionalità:** inserire il riferimento ai CGO 3 "Conservazione Uccelli selvatici" e CGO 4 "Habitat" della Condizionalità rafforzata

**Strumento di controllo:** gli Enti gestori dei parchi non forniscono le certificazioni richiamate nella proposta di Ecoschema. Va parimenti segnalato che in alcune Regioni, come nel caso del Veneto, molti siti identificati RN2000 non sono stati direttamente assegnati ad uno specifico Ente gestore, ma il mantenimento del sito è di competenza diretta dell'amministrazione regionale, che non è in grado di certificare il requisito richiesto.

La proposta del Veneto si affianca alla proposta già trasmessa dalla Regione Valle d'Aosta al Ministero, per quanto riguarda le Regioni dell'arco alpino (nota inviata da Regione Valle d'Aosta in data 23.7.2021).

**Varianti:** non si concorda con le proposte inserite tra le varianti. Si chiede lo stralcio di entrambe perché ambientalmente non compatibili con la proposta.

### **Ecoschema 6: PREMIO AVVICENDAMENTO CULTURALE**

**Razionale:** si chiede di rettificare il testo proposto come segue.

### **PREMIO AVVICENDAMENTO CULTURALE PER COLTURE DI COPERTURA**

"Coltivazione di leguminose e non (barbabetola, silphie, facelia, colture erbacee a finalità paesaggistica e funzionali all'attività degli impollinatori) (quale successione a colture annuali o pluriennali) quali successione di colture principali, ammessa anche la consociazione mediante



trasemina di colture leguminose pluriennali o annuali riseminate su coltura principale in % alla SAU aziendale.”

## MOTIVAZIONI:

- Non prevedere esclusivamente le leguminose, ma anche altre tipologie di colture con funzionalità paesaggistica e pro-impollinatori, esempio facelia, silfie, lino, amaranto;
- Non corretto parlare di avvicendamento (che riguarda la successione di colture principali): più corretto parlare invece di colture di copertura;
- Si propone l'adozione in percentuale sulla SAU.

**Legame con Esigenze:** correggere il riferimento all'Esigenza E.2.11 che non risulta corretto, con l'inserimento dell'**E.2.12** *“Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo promuovendo tecniche di coltivazione e gestione sostenibile, anche al fine di ridurre i rischi di degrado, inclusi l'erosione ed il compattamento”*.

Con la modifica proposta sono inserite anche esigenze in termini di biodiversità e tutela impollinatori.

**Elementi di Condizionalità:** relativamente al riferimento della BCAA 7 della Condizionalità rafforzata, non è corretto il riferimento a “zone più sensibili” perché ricavato da una versione datata del documento sulla Condizionalità rafforzata; l'Allegato alla proposta di Regolamento legale consolidato di luglio 2021 prevede la *“Copertura minima del suolo per evitare il suolo nudo nei periodi più sensibili”*.

Relativamente al riferimento della BCAA 8 della Condizionalità rafforzata, il titolo ai sensi dell'Allegato alla proposta di Regolamento legale consolidato di luglio 2021 è il seguente: *“Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse”*

**Varianti:** eliminare il riferimento all'agricoltura di precisione, per demarcazione degli impegni.

## **Ecoschema 7: COPERTURA VEGETALE AI FINI DELLA BIODIVERSITÀ**

**Varianti:** eliminare il riferimento al premio aggiuntivo in aree N2000, perché non compatibile con le Misure di Conservazione di Rete Natura 2000, che parlano di gestione attiva e di regolamentazione dell'attività agricola nelle aree tutelate. Eliminare anche il riferimento alle zone svantaggiate e montane perché promuove il principio dell'abbandono.

## **PROPOSTA ECOSCHEMI - GESTIONE CIRCOLARE DEGLI ALLEVAMENTI**

Nell'ambito della riforma della PAC, l'Europa ha rafforzato le misure ambientali anche in ambito zootecnico. In particolare la strategia “Farm to Fork”, che si riferisce ai principi della “Sustainable Food Production”, e con la quale intende perseguire gli obiettivi della sostenibilità in un'ottica di “circularità”, ha affiancato ulteriori obiettivi posti dal Green Deal che spingono per una transizione ecologica del settore.

Considerata l'importanza strategica del comparto zootecnico a livello nazionale con un fatturato stimato attorno ai 40 miliardi di euro, risulta quindi fondamentale favorire l'adozione di pratiche volte



alla sostenibilità ambientale in un'ottica territoriale, che siano complementari alla sostenibilità economica e sociale delle imprese agricole.

Per le filiere zootecniche si pongono, tra gli altri, gli obiettivi di diminuire l'impronta carbonica degli allevamenti, il miglioramento del benessere animale e della biosicurezza.

Per quanto riguarda il contributo della zootecnia alla mitigazione e alla lotta ai cambiamenti climatici, uno degli aspetti in cui si può agire è rappresentato dall'alimentazione che, in talune situazioni, risulta fortemente dipendente dalle importazioni extra-UE, con provenienza delle derrate da Paesi ove sono in atto attività distorsive dell'equilibrio climatico-ambientale, come la deforestazione e la desertificazione. Per contrastare tali fenomeni si ritiene essenziale accrescere il ricorso, quanto più possibile, ad alimenti di provenienza aziendale o, reperiti presso aziende ubicate in zone limitrofe nazionali o, nel caso l'origine fosse extraeuropea, con certificazione RTRS (*Round Table Responsible Soy*).

Si ritiene che il parametro più opportuno per valutare efficacemente il grado di autoapprovvigionamento dell'azienda, sia la sostanza secca (SS).

Si tratta quindi di applicare il principio di "sostenibilità" e "circolarità" in riferimento alla dimensione aziendale e al territorio su cui insistono.

La riduzione della percentuale di alimenti acquistati, incrementando la produzione foraggera aziendale, consente di limitare le emissioni dei composti azotati nell'ambiente circostante. Inoltre oggi, grazie all'evoluzione delle conoscenze, è possibile calcolare le diete per gli allevamenti ottimizzando le razioni alimentari e riducendo le escrezioni di azoto.

Uno sforzo in tal senso deve essere richiesto agli allevamenti, in particolare a quelli di bovini, visto l'impatto che essi hanno, in particolare, in zone sensibili (direttiva Nitrati e corretta gestione degli effluenti).

Si ripropone, quindi, di valutare l'opzione di una sorta di "estensivizzazione" dell'allevamento specializzato, come già sperimentato nei decenni scorsi.

Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre l'emissione in atmosfera di GHG si propone un pagamento per UBA capace di favorire la corretta gestione dei reflui zootecnici da parte degli allevatori attraverso sia l'installazione aziendale di mezzi per la gestione degli effluenti raccolti, sia il corretto riutilizzo degli stessi in ambito agronomico tal quali oppure dopo il loro trattamento (rispetto della direttiva nitrati).

Il benessere animale, il consumo di farmaci, il controllo epidemiologico, antibiotico-resistenza e la biosicurezza risultano sempre più interconnessi sia nel settore agricolo sia nel settore del commercio delle derrate agricole; è dunque necessario un approccio integrato di filiera utile al controllo delle problematiche cui va incontro il comparto agro-alimentare e zootecnico in particolare.

Nel contempo la valutazione del benessere animale è un difficile esercizio dal consueto e quotidiano approccio sanitario e/o zootecnico per gli animali da reddito; gli animali, infatti, devono essere allevati tenendo conto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, ma contemporaneamente deve essere garantita la sussistenza economica dell'allevamento.



Al fine di perseguire l'obiettivo il miglioramento del benessere animale e della bio-sicurezza negli allevamenti si propone un pagamento per UBA sulla base dei risultati ottenuti su Classyfarm per l'allevamento oggetto di sostegno.

Con le nuove norme sulla condizionalità rafforzata, il benessere animale, la gestione dell'acqua e i rigorosi parametri in uso per lo spandimento degli effluenti, solo per citare taluni dei vincoli imposti, è ora possibile progettare la "chiusura del cerchio", reso più agevole dall'adozione della strumentazione anagrafica e informatica delle aziende (fascicolo aziendale, registri telematici, comunicazioni nitrati, anagrafe zootecnica, etc.) e dai collegamenti con le banche dati nazionali.

Tutto ciò premesso si propone di valutare ed approfondire, e in tal senso si rimane a disposizione, tre percorsi che possono condurre a definire degli ecoschemi in grado di accrescere la resilienza del comparto zootecnico e contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi strategici in linea con le esigenze individuate, riconoscendo un pagamento a capo o a ettaro/UBA.

1. mitigazione e lotta ai cambiamenti climatici attraverso l'uso sostenibile delle risorse alimentari da parte delle aziende zootecniche  
(65/70 % di sostanza secca alimentare autoprodotta o reperita localmente: provenienza materia prima (auto prodotte o acquistate) e/o certificate provenienti da territori "non soggetti a deforestazione");
2. riduzione dei gas serra originati dagli allevamenti – GHC  
(riduzione delle emissioni in atmosfera dei gas serra (GHC) attraverso l'applicazione di pratiche strutturali e agronomiche negli allevamenti zootecnici e nei terreni destinati allo spandimento dei reflui).
3. miglioramento del benessere animale e della bio-sicurezza;  
(misurazione dello stato di benessere animale attraverso la classificazione delle aziende presenti nel sistema Classyfarm e del relativo posizionamento rispetto alla mediana regionale dell'anno precedente – es > 5 punti).